Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 17 ottobre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983, n. **559**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 147 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria sono inseriti i seguenti insegnamenti:

metodologie metallurgiche;
meccanica delle vibrazioni;
strutture informative;
geologia applicata all'ingegneria.

Nel medesimo elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti:

metodologie metallurgiche (semestrale);
meccanica delle vibrazioni (semestrale).

Art. 2.

Art. 158 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di architettura è inserito il seguente insegnamento:

tecnica delle costruzioni II.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1983
Registro n. 65 *Istruzione, foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **560**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 39 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è inserito l'insegnamento di « teorie quantistiche ».

Art. 44 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è inserito l'insegnamento di « zoologia dei vertebrati ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1983
Registro n. 65 *Istruzione, foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **561**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 93, relativo al corso di laurea in astronomia, all'elenco degli insegnamenti complementari, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

elettrodinamica cosmica.

Nell'art. 106, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

citologia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1983
Registro n. 65 *Istruzione, foglio n.* 4

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Itri.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Itri (Latina) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1983.

Ed invero, le sedute consiliari del 30 maggio e 11 luglio 1983 risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Essendo, intanto, scaduto il termine di legge entro il quale il suddetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo con ordinanza n. 95 del 18 luglio 1983, nominava un commissario *ad acta* per la predisposizione dello schema di bilancio.

Tale commissario con provvedimento n. 40 del 19 luglio 1983, notificato a tutti i consiglieri, convocava, d'ufficio, il consiglio comunale per il giorno 27 luglio 1983 affinché provvedesse al citato adempimento, con l'espressa diffida che, decorso infruttuosamente il termine di tre giorni dalla data suindicata, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

In tale seduta, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, il commissario *ad acta*, incaricato dalla sezione di controllo con atto n. 147 del 28 luglio 1983, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983, con provvedimento n. 43 del 3 agosto 1983.

Il prefetto di Latina, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Itri ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaetano Colletta.

Roma, addì 28 settembre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Itri (Latina) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Itri (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Colletta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1983

PERTINI

SCALFARO

(5709)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di San Martino in Pensilis.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Martino in Pensilis (Campobasso) — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata, a seguito delle consultazioni elettorali del 26 giugno 1983, una grave situazione di crisi, a causa dell'incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla ricostituzione degli organi ordinari del comune.

Infatti, le sedute del 20 e 27 luglio e del 2 e 11 agosto 1983 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 1576 del 13 agosto 1983, notificato a tutti i consiglieri, una prima convocazione d'ufficio del consiglio comunale, nonché, aderendo ad una espressa richiesta di quel civico consesso, una seconda convocazione d'ufficio con atto n. 1669 del 27 agosto 1983, con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tali tentativi, però, avevano esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 24, 26, 31 agosto e 2 settembre 1983, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di S. Martino in Pensilis — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Martino in Pensilis (Campobasso) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Carlo Santoro.

Roma, addì 28 settembre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Martino in Pensilis (Campobasso) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Martino in Pensilis (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Carlo Santoro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1983

PERTINI

SCALFARO

(5710)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 maggio 1983.

Caratteristiche tecnico-operative delle unità navali da adibire al servizio di vigilanza di cui all'art. 2, lettera C), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 6, secondo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni sulla difesa del mare;

Ritenuta l'opportunità di dar luogo alla costruzione di unità navali, da adibire al servizio di vigilanza di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 della predetta legge;

Considerata pertanto la necessità di stabilire le caratteristiche tecnico-operative delle suddette unità;

Decreta:

Art. 1.

Le unità navali da adibire al servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, comprese quelle di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale, debbono avere le seguenti caratteristiche tecnico-operative:

dislocamento a nave scarica non inferiore a 800 tonnellate;

velocità massima 19 nodi;

autonomia 3.000 miglia a velocità di crociera di 16 nodi;

radar di navigazione e radar di scoperta;

sistema di telecomunicazioni, tale da assicurare il collegamento con le reti a terra, con le unità navali militari e mercantili, nonché con gli aeromobili militari e civili;

sistema di appontaggio e ricovero per un elicottero medio-leggero, del tipo in dotazione alla Marina militare;

armamento esclusivamente di difesa, costituito da un cannone di piccolo calibro, e da due mitragliere da 20/70, forniti direttamente dalla Marina militare.

Art. 2.

Le unità navali indicate nell'articolo che precede debbono essere progettate ed attrezzate anche per l'effettuazione del soccorso in zone d'altura e delle operazioni antinquinamento nelle predette zone.

Art. 3.

L'aggiudicazione della fornitura delle unità indicate negli articoli che precedono avviene mediante appalto-concorso, sulla base delle già indicate caratteristiche tecnico-operative, integrate, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 979, citata in premessa.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1983

Il Ministro della marina mercantile
DI GIESI

Il Ministro della difesa
LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1983
Registro n. 9, Marina mercantile, foglio n. 111

(5692)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 ottobre 1983.

Norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1842/83 del Consiglio del 30 giugno 1983 e n. 2167/83 della commissione del 28 luglio 1983, relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 26 giugno 1968, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1600/83 del 14 giugno 1983, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti lattiero-caseari, ed in particolare l'art. 26;

Visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, relativo all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino, ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore lattiero-caseario;

Visto il regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio del 30 giugno 1983, che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;

Visto il regolamento (CEE) n. 2167/83 della commissione del 28 luglio 1983, modificato con regolamento (CEE) n. 2603/83 del 16 settembre 1983 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto concerne la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), ed in particolare l'articolo 3;

Visto il proprio decreto 29 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1979, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 10 giugno 1983;

Considerato che occorre emanare le disposizioni per l'attuazione sul territorio nazionale delle citate disposizioni comunitarie intese a diffondere presso gli allievi delle scuole l'utilizzo del latte e di alcuni prodotti lattiero-caseari;

Decreta:

Art. 1.

Sono beneficiari dell'aiuto previsto all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1842/83 gli allievi che frequentano regolarmente uno degli istituti scolastici così come definiti all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2167/83, in appresso denominato « regolamento ».

L'aiuto è concesso a un istituto scolastico o a una associazione o gruppo di istituti, o a un ente locale o un'associazione o gruppo di tali enti di seguito denominati « richiedenti » che nel corso dell'anno scolastico e/o durante la permanenza degli allievi in una colonia organizzata dai « richiedenti » distribuiscano a prezzo agevolato agli allievi di cui al primo comma del presente articolo uno o più dei prodotti riportati nell'allegato 1 al presente decreto prodotti e/o fabbricati nella Comunità e acquistati in Italia.

Art. 2.

Ai sensi del « regolamento » l'aiuto è concesso per un quantitativo massimo di 0,250 litri di latte intero per allievo e per giorno di scuola e di permanenza nelle colonie. Le quantità equivalenti degli altri prodotti per i quali è concesso l'aiuto comunitario, ed i relativi importi previsti all'art. 4, paragrafo 1, del « regolamento », sono indicati all'allegato 1 al presente decreto.

Gli istituti per minorati, nonché quelli che presentano particolari esigenze di consumo per le attività sportive svolte dagli allievi o derivanti dalle necessità di funzionamento di un internato, di un semiconvitto o di una mensa, possono, a norma dell'art. 3, paragrafo 1, del « regolamento », aumentare il quantitativo di latte intero da distribuire fino a 0,500 litri per giorno e per allievo. In questo caso i quantitativi degli altri prodotti ammessi all'aiuto sono adeguati conformemente alle disposizioni previste all'art. 4, paragrafo 1, del « regolamento », e sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Possono avvalersi della facoltà di cui al comma precedente gli istituti scolastici che dispongano di adeguate e regolari strutture ed attrezzature per la distribuzione dei prodotti in causa, che tengano una contabilità giornaliera dei prodotti ritirati e di quelli distribuiti.

Art. 3.

I « richiedenti » che intendono usufruire, a norma del « regolamento », dell'aiuto per la cessione a prezzo agevolato di latte e di prodotti lattiero-caseari agli allievi

delle scuole devono presentare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, domanda in duplice copia, di cui l'originale in carta legale, per il rilascio del buono previsto all'art. 6 del « regolamento », redatta secondo il « fac-simile » allegato 2 al presente decreto, contenente gli impegni previsti all'art. 6, paragrafo 2, del « regolamento ».

Nella domanda i richiedenti dovranno altresì impegnarsi:

a) a tenere una documentazione aggiornata dalla quale risultino tutti i movimenti giornalieri dei prodotti ritirati e distribuiti secondo le modalità che saranno stabilite dall'A.I.M.A.;

b) a sottoporsi a tutte le misure di controllo che saranno ritenute necessarie dall'A.I.M.A. e dagli organismi designati per i controlli che saranno successivamente indicati dall'A.I.M.A.

I « richiedenti » che intendano avvalersi della facoltà prevista al precedente art. 2, secondo comma, devono corredare la richiesta di buono con un'adeguata documentazione dalla quale risulti che l'istituto scolastico e nelle condizioni previste perché i propri allievi possano beneficiare del quantitativo maggiorato.

I soggetti di cui al comma precedente del presente articolo devono comunicare all'A.I.M.A. e all'organo di controllo ogni variazione stabile, che si verifichi nel corso del periodo di distribuzione, del numero degli allievi iscritti che partecipano alla misura.

Qualora il richiedente intenda avvalersi della possibilità prevista all'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, del « regolamento », deve indicare nella richiesta del buono il nome e l'indirizzo della o delle ditte fornitrici per le quali, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del « regolamento », l'A.I.M.A. dovrà procedere al previsto riconoscimento.

Art. 4.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 3, ultimo comma, e subordinato alla presentazione all'A.I.M.A., da parte delle ditte stesse, di una domanda in carta legale corredata dal certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, dal quale risulta che la ditta esercita l'attività di produttrice e/o commerciante di latte e/o di prodotti lattiero-caseari, e completa degli impegni di cui all'art. 5, paragrafo 2, del « regolamento » sottoscritti, con firma autenticata, dal titolare o dal legale rappresentante della ditta.

Le ditte fornitrici, riconosciute dall'A.I.M.A. devono tenere aggiornata su registri bollati a norma di legge, con pagine numerate e preventivamente vidimati dagli organi di controllo e relativamente ad ogni « richiedente », una specifica contabilità dalla quale risultino:

il nome e l'indirizzo del richiedente;

il nome della o delle ditte produttrici dei prodotti forniti;

i quantitativi di ogni singolo prodotto fornito.

Art. 5.

L'A.I.M.A., dopo aver constatato la regolarità della richiesta, redige, in triplice esemplare, il buono numerato contenente tutte le indicazioni previste all'art. 6, paragrafi 3 e 4, del « regolamento ».

Un esemplare del buono è inviato al « richiedente » e un altro all'organismo incaricato dei controlli.

Il « richiedente », al fine di consentire rapidi ed efficaci controlli, deve, prima di iniziare gli acquisti, comunicare all'A.I.M.A. e all'organo di controllo con lettera raccomandata A.R. il nome o i nomi delle ditte fornitrici, nonché i relativi indirizzi.

Art. 6.

L'organo di controllo, una volta ricevuta la copia del buono numerato emesso dall'A.I.M.A. e il nominativo della o delle ditte fornitrici da parte del « richiedente », procederà all'esecuzione dei controlli necessari presso il « richiedente » e, se necessario, oppure ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presso i fornitori, per la corretta applicazione del « regolamento » e del presente decreto.

I controlli, eseguiti presso il « richiedente » con ispezioni sul luogo senza preavviso, dovranno riguardare in particolare:

la corrispondenza del numero degli allievi iscritti e partecipanti alla misura con quello indicato nella richiesta del buono;

il o i quantitativi di prodotti ceduti agli allievi;

il numero dei giorni di scuola e di colonia;

la regolarità delle fatture rilasciate dal fornitore, che, per il pagamento dell'aiuto, devono risultare quietanzate;

la rispondenza qualitativa dei prodotti consegnati dal fornitore con quella indicata nella richiesta del buono;

l'integrale ripercussione dell'aiuto sul prezzo pagato dagli allievi beneficiari;

nel caso dell'applicazione del precedente art. 2, secondo comma, la disponibilità di adeguate attrezzature di distribuzione e la regolare tenuta della contabilità giornaliera di carico e scarico.

Qualora il « richiedente » intenda avvalersi della facoltà prevista al precedente art. 3, ultimo comma, gli organismi incaricati dei controlli dovranno effettuare presso i fornitori, i seguenti accertamenti con ispezioni sul luogo e senza preavviso, riguardanti:

l'accertamento, attraverso l'esame della documentazione contabile, della provenienza dei prodotti forniti;

la tenuta della contabilità prevista all'ultimo comma del precedente art. 4;

all'occorrenza, la documentazione commerciale riguardante le consegne ai richiedenti.

Negli altri casi, i controlli presso i fornitori, verranno effettuati a discrezione degli organismi di controllo.

Per l'accertamento della qualità del prodotto fornito, che può essere effettuato anche presso la ditta fornitrice, l'organismo di controllo effettuerà prelievi di campioni dei vari prodotti consegnati ai « richiedenti » e da consegnare, da inviare alle analisi presso i laboratori autorizzati per l'accertamento, sulla base del contenuto in materia grassa, della corrispondenza di ogni singolo prodotto alla categoria dichiarata.

Per l'accertamento della qualità dei formaggi « Grana Padano » e « Parmigiano Reggiano » fanno fede l'apposizione dei marchi di origine apposti dai rispettivi consorzi di tutela.

Gli accertamenti qualitativi devono riguardare altresì la qualità sana e mercantile del prodotto fornito.

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato secondo le vigenti disposizioni legislative contestualmente ad un rappresentante del « richiedente » e del « fornitore », verbalizzato e sottoscritto dalle due parti. Eventuali irregolarità riscontrate dovranno essere immediatamente comunicate all'A.I.M.A., al « richiedente » e/o al « fornitore ».

Art. 7.

Per ottenere il pagamento dell'aiuto il titolare del buono numerato, rilasciato ai sensi del precedente articolo 5, deve presentare all'A.I.M.A., entro i termini fissati dall'art. 7, paragrafo 3, del « regolamento », e cioè entro l'ultimo giorno scolastico del terzo mese successivo al mese o al trimestre scolastico in cui il o i prodotti sono stati presi in consegna, domanda in carta legale secondo il modello predisposto dall'A.I.M.A. che provvederà a fissare con proprio decreto le modalità di presentazione della domanda ed ogni altro adempimento di spettanza dei « richiedenti » e degli organi di controllo.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, del « regolamento » il richiedente può chiedere all'A.I.M.A. che l'aiuto sia versato direttamente al « fornitore ». Tale indicazione deve essere contenuta nella domanda di richiesta del buono di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

L'A.I.M.A., nell'attuazione dei compiti di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1982, n. 610, impartirà con proprio provvedimento ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del regolamento e del presente decreto.

Art. 9.

E' abrogato il decreto ministeriale 29 settembre 1979 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le domande di aiuto già presentate all'A.I.M.A. per l'anno scolastico 1983-84, ai sensi del succitato decreto, devono essere opportunamente integrate in relazione alle nuove disposizioni impartite dal « regolamento » e dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

Descrizione prodotti	Quantità giornaliera pro-capite (gr)	Quantità giornaliera massima pro-capite (art. 2 D.M.) (gr)	Entità del contributo espresso in Lt/100 kg
Categoria I:			
1) Latte intero crudo .	257,5	515	45.982,89
2) Latte intero, pastorizzato o sottoposto ad un trattamento UHT .	257,5	515	45.982,89
3) Latte intero, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento UHT, e contenente almeno il 90% in peso di latte intero .	257,5	515	45.982,89
4) Yogurt del latte intero, appartenente alla voce 04.01 della tariffa doganale comune	257,5	515	45.982,89
5) Yogurt zuccherato, al cacao o alla frutta, contenente almeno l'85% in peso di latte intero	257,5	515	45.982,89
Categoria II:			
6) Latte parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento	257,5	515	26.538,39
7) Latte parzialmente scremato, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento UHT e contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato .	257,5	515	26.538,39
8) Yogurt al latte parzialmente scremato, appartenente alla voce 04.01 della tariffa doganale comune	257,5	515	26.538,39
9) Yogurt zuccherato, al cacao o alla frutta, contenente almeno l'85% in peso di latte parzialmente scremato .	257,5	515	26.538,39
Categoria III:			
10) Latticello e il latte battuto .	257,5	515	11.385,09
Categoria IV:			
11) Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 40% .	57,2	114,4	206.929,00
Categoria V:			
12) Formaggi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 45%	25,7	51,5	459.828,90
Categoria VI:			
13) Grana Padano	25,7	51,5	459.828,90
Categoria VII:			
14) Parmigiano Reggiano	23,4	46,8	505.811,79

ALLEGATO 2

RICHIESTA DI BUONI

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.)
Via Palestro, 81 - ROMA

Oggetto: Richiesta di buoni per l'acquisto di prodotti lattiero-caseari da distribuire agli allievi degli istituti scolastici ai sensi del regolamento (CEE) n. 2167/83 - Anno scolastico 1983-84.

a) L'istituto scolastico denominato . . con sede in . . c.a.p. . (prov. . .) via . . per mezzo del suo legale rappresentante sig. . . nato a . il

b) Il comune (o consorzio di comuni o associazione) . . di . . c.a.p. . . prov. . per mezzo del sindaco (o presidente) sig. . nato a . . il .
rivolge domanda a codesta A.I.M.A., ai sensi dell'art. 6 del regolamento in oggetto, per il rilascio dei buoni di acquisto dei prodotti lattiero-caseari indicati nel programma allegato, per le qualità di prodotti e quantità nello stesso indicate, che verranno somministrati agli allievi dell'istituto scolastico (indicare il numero degli allievi iscritti e il numero di quelli che usufruiscono della distribuzione):

oppure nella mensa sita a . .,

oppure nelle mense collettive specificate nell'allegato elenco da esso gestite con l'indicazione del numero dei rispettivi allievi iscritti;

oppure nelle mense collettive degli istituti o consorzi o associazioni le quali, come risulta dalle allegate dichiarazioni, hanno dato mandato allo scrivente di rappresentarle nello svolgimento delle formalità relative all'acquisto dei prodotti in oggetto ed hanno sottoscritto lo stesso impegno sotto menzionato con l'indicazione del numero dei rispettivi allievi e di quelli che partecipano alla misura.

Il quantitativo di prodotti richiesto nell'allegato programma sarà distribuito soltanto agli allievi dell'istituto scolastico (oppure nelle mense come sopra specificato) ad un numero complessivo di alunni di n. . . . in ragione di un consumo giornaliero pro-capite che non supera i gr. . . . . di latte, durante l'anno scolastico 19../19..

(Eventualmente qualora interessi):

L'istituto (o il comune o l'associazione) richiedente dichiara che intende avvalersi della facoltà prevista all'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, del « regolamento », delegando alla riscossione del contributo la o le seguenti ditte fornitrici:

a) prodotto . . . . . fornitore (nome e indirizzo)
b) » . . . . . . » » »
c) » . . . . . . » » »

L'istituto (o comune o collettività) richiedente, come indicato nell'allegato prospetto, si impegna a somministrare tutto il quantitativo di prodotti acquistati esclusivamente agli allievi dell'istituto/i scolastico/i e a rimborsare l'importo dell'aiuto qualora si constatasse:

che gli importi sono stati riscossi per quantitativi superiori a quelli risultanti dall'applicazione dell'art. 3;

che i prodotti acquistati sono stati sviati dalla loro destinazione;

che l'entità dell'aiuto non è stata integralmente ripercossa sul prezzo pagato dagli allievi.

Esso si impegna altresì, per sé e per conto dei suoi rappresentati, a tenere e far tenere, nelle forme che verranno stabilite dai competenti uffici di controllo, una documentazione aggiornata da cui risulti l'utilizzazione dei prodotti lattiero-caseari in causa e a metterlo a disposizione degli addetti degli organi di controllo e dell'A.I.M.A. che ne facciano richiesta, nonché a sottoporsi a tutte le misure di controllo ritenute necessarie dagli organi di controllo e dall'A.I.M.A.

Allega:

1) programma di distribuzione dei prodotti redatto secondo il fac-simile;

2) elenco degli istituti scolastici e delle mense gestite collettivamente (indicare distintamente il relativo indirizzo, il numero degli allievi).

p. L'istituto (comune)
Il legale rappresentante

(segue autentica firma)

PROGRAMMA PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE

Comune di .

Scuola (materna, elementare, media)

N. scuole .

PRODOTTI DA DISTRIBUIRE riportare esattamente le denominazioni di cui all'allegato 1	N. allievi iscritti (come da elenco)	Giorni di distribuzione nell'anno scolastico	Quantità pro-capite al giorno	Quantità totale da acquistare	Coefficiente di conversione in latte	Quantità totale prodotti espressa in latte	Fornitore nome indirizzo (1)
	a (n.)	b (n.)	c (gr)	d = a × b × c (kg)	e	f = d × e	
Categoria I					1		
1)							
2)							
3)							
4)							
5)							
Categoria II					1		
6)							
7)							
8)							
9)							
Categoria III					1		
Categoria IV					4,5		
Categoria V					10		
Categoria VI					10		
Categoria VII					11		

N.B. — Ove i quantitativi fossero espressi in litri, la conversione da litri in kg viene effettuata applicando il coefficiente 1,0300.

(1) Indicare il nome ed indirizzo del fornitore qualora sia già conosciuto dal richiedente.

(5721)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2681/83 della commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Pubblicato nel n. L 266 *del* 28 *settembre* 1983.

(250/C)

Regolamento (CEE) n. 2682/83 della commissione, del 27 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2683/83 della commissione, del 27 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2684/83 della commissione, del 27 settembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2685/83 della commissione, del 27 settembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2686/83 della commissione, del 27 settembre 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2687/83 della commissione, del 27 settembre 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2688/83 della commissione, del 27 settembre 1983, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2689/83 della commissione, del 27 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2690/83 della commissione, del 27 settembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2691/83 della commissione, del 27 settembre 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2510/83 della commissione, del 7 settembre 1983, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 248 dell'8 settembre 1983.

Pubblicati nel n. L 265 *del* 28 *settembre* 1983.

(251/C)

Regolamento (CEE) n. 2692/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, recante deroga all'applicazione di alcune disposizioni relative all'adeguamento dei valori franco frontiera per taluni formaggi.

Regolamento (CEE) n. 2693/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2694/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata, della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2695/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, che proroga il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati ACP.

Regolamento (CEE) n. 2696/83 della commissione, del 28 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2697/83 della commissione, del 28 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2698/83 della commissione, del 28 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2699/83 della commissione, del 28 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2700/83 della commissione, del 28 settembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2701/83 della commissione, del 27 settembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2702/83 della commissione, del 28 settembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2703/83 della commissione, del 28 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2704/83 della commissione, del 28 settembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2705/83 della commissione, del 28 settembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per l'undicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 2706/83 della commissione, del 28 settembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per l'undicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2027/83 del Consiglio, del 18 luglio 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1569/72 che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 199 del 22 luglio 1983.

Pubblicati nel n. L 267 *del* 29 *settembre* 1983.

(252/C)

Regolamento (CEE) n. 2707/83 della commissione, del 29 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2708/83 della commissione, del 29 settembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2709/83 della commissione, del 29 settembre 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2710/83 della commissione, del 29 settembre 1983, che autorizza la diminuzione della durata dei contratti d'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2711/83 della commissione, del 29 settembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1953/82, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di determinati formaggi verso taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2712/83 della commissione, del 29 settembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/83, che fissa gli adeguamenti da applicare a talune restituzioni fissate in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2713/83 della commissione, del 28 settembre 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero e di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2714/83 della commissione, del 29 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2715/83 della commissione, del 29 settembre 1983, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2716/83 della commissione, del 29 settembre 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2717/83 della commissione, del 29 settembre 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2718/83 della commissione, del 29 settembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2719/83 della commissione, del 29 settembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2720/83 della commissione, del 29 settembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2721/83 della commissione, del 29 settembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2722/83 della commissione, del 29 settembre 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2723/83 della commissione, del 29 settembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2724/83 della commissione, del 29 settembre 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 268 *del* 30 *settembre* 1983.

(253/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, con scambi di note, firmato a Roma il 26 aprile 1973.

Il giorno 30 agosto 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali rimaste in sospeso, con scambi di note, firmato a Roma il 26 aprile 1973, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 287 del 27 aprile 1982, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 27 maggio 1982.

In conformità dell'art. 9, l'accordo è entrato in vigore il giorno 30 agosto 1983.

(5699)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1983, registro n. 28 Difesa, foglio n. 358, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Bendinelli Silvio, nato il 3 luglio 1914 a Genova. — Fervente patriota, ricco di giovanile ardimento, rifiutava sdegnosamente ogni collaborazione con gli oppressori della Patria per aderire al movimento della Resistenza partecipando, anche se medico, alle più rischiose azioni di fuoco. Costituiva e perfezionava il servizio sanitario della 3ª brigata « Garibaldi » dimostrando spiccate doti professionali e organizzative. Con insuperabile spirito di sacrificio, resistendo tenacemente alle fatiche, percorreva continuamente i monti portando la sua opera dove era più necessaria e rischiando spesso la vita per salvare quella dei compagni di fede. Chiaro esempio di elette virtù civili e patriottiche. — Liguria, 6 maggio 1944-30 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1983, registro n. 28 Difesa, foglio n. 362, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Delfino Clemente, nato il 2 luglio 1920 a Sezzadio (Alessandria). — Patriota di sicura fede non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria partecipando a numerose azioni di guerra e dando continue prove di notevoli doti di coraggio e di elevate capacità di comando. Il 10 ottobre 1944, in località Olbicella, nel corso di duri combattimenti contro preponderanti forze nemiche, venuto a conoscenza che due suoi partigiani feriti erano stati lasciati sotto il fuoco avversario accorreva in loro aiuto e, incurante del grave pericolo a cui si esponeva, riusciva a salvarli da sicura morte. Mirabile esempio di audacia e sprezzo del pericolo. — Olbicella, 10 ottobre 1944.

Medaglia di bronzo

Lolli Leo, nato il 7 novembre 1921 a Forlimpopoli (Forlì). — Ardito e generoso combattente della Libertà, partecipava a numerose azioni di guerra distinguendosi ben presto per notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. Il 19 ottobre 1944, nel corso di un attacco al munito presidio nemico in Civitella di Romagna si lanciava per primo all'assalto e, nonostante la violenta reazione avversaria, riusciva con il fuoco della sua arma automatica ad infliggere all'oppressore gravi perdite. Benchè ferito una prima volta, perseverava nell'impari lotta. Colpito nuovamente al viso rimaneva al suo posto di combattimento fino al favorevole epilogo dell'azione. Mirabile esempio di ardimento e di assoluta dedizione alla Patria. — Civitella di Romagna, 19 ottobre 1944.

Croce

Leonardi Rino, nato il 10 aprile 1915 a Zibello (Parma). — Brigadiere dei carabinieri di profondi sentimenti patriottici rifiutava ogni collaborazione coi tedeschi per aderire con entusiasmo al movimento clandestino della Resistenza nel quale emergeva subito per iniziativa, slancio e ardimento. Nel corso di otto mesi di intensa attività partigiana riusciva a realizzare numerose azioni di sabotaggio che procuravano al nemico notevoli perdite di uomini e di materiali. — Zibello-Bardi-Fornovo Taro, 10 ottobre 1944-27 aprile 1945.

(5682)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

Corso dei cambi del 12 ottobre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1586,800	1586,800	1586,75	1586,800	—	1586,75	1586,700	1586,800	1586,800	1586,80
Marco germanico .	607,300	607,300	607,80	607,300	—	607,35	607,400	607,300	607,300	607,30
Franco francese	198,610	198,610	198,90	198,610	—	198,60	198,680	198,610	198,610	198,60
Fiorino olandese .	541,580	541,580	541,90	541,580	—	541,55	541,550	541,580	541,580	541,58
Franco belga .	29,791	29,791	29,81	29,791	—	29,80	29,790	29,791	29,791	29,79
Lira sterlina	2377,600	2377,600	2377,80	2377,600	—	2367,56	2377,500	2377,600	2377,600	2377,60
Lira irlandese	1880,250	1880,250	1883 —	1880,250	—	1879,60	1879 —	1880,250	1880,250	—
Corona danese	168,040	168,040	168,10	168,040	—	168 —	168 —	168,040	168,040	168,05
E.C.U. .	1369,560	1369,560	1369,56	1369,560	—	1379,55	1369,560	1369,560	1369,560	1369,56
Dollaro canadese	1287,300	1287,300	1288 —	1287,300	—	1287,90	1288,500	1287,300	1287,300	1287,30
Yen giapponese .	6,774	6,774	6,79	6,774	—	6,75	6,775	6,774	6,774	6,77
Franco svizzero .	747,630	747,630	748,80	747,630	—	747,80	747,950	747,630	747,630	747,63
Scellino austriaco .	86,322	86,322	86,43	86,322	—	86,34	86,370	86,322	86,322	86,32
Corona norvegese .	216,630	216,630	216,50	216,630	—	216,65	216,680	216,630	216,630	216,62
Corona svedese .	203,550	203,550	203,75	203,550	—	203,50	203,520	203,550	203,550	203,55
FIM	280,640	280,640	280,75	280,640	—	280,65	280,700	280,640	280,640	—
Escudo portoghese	12,550	12,550	12,75	12,550	—	12,65	12,750	12,550	12,550	12,55
Peseta spagnola	10,460	10,460	10,47	10,460	—	10,45	10,465	10,460	10,460	10,46

Media dei titoli del 12 ottobre 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	45,775
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	90,600
» 6 % » » 1970-85 .	86,650
» 6 % » » 1971-86 .	82 —
» 6 % » » 1972-87 .	78,850
» 9 % » » 1975-90 . .	81 —
» 9 % » » 1976-91 .	81 —
» 10 % » » 1977-92 .	78,350
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	76,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96,900
» » » 1-6-1981/86 16 % .	97 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,875
» » » Ind. 1-11-1981/83 .	99,975
» » » » 1-12-1981/83 .	100,125
» » » » 1- 3-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,425
» » » » 1- 6-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,175
» » » » 1- 3-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,650
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,550
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,575
Certificati di credito dei Tesoro Ind. 1-10-1982/84 .	99,750
» » » » 1-11-1982/84 .	99,7250
» » » » 1-12-1982/84 .	99,7750
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,250
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,050
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,150
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,975
» » » » 1- 6-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,775
» » » » 1-10-1982/86 .	99,850
» » » » 1-11-1982/86 .	99,825
» » » » 1-12-1982/86 .	99,725
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,800
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,725
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984 .	98,900
» » » 12 % 1- 4-1984 .	98,250
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,750
» » » 12 % 1-10-1984 .	95,575
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	88,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	104,550
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 ottobre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1586,750
Marco germanico .	607,350
Franco francese	198,645
Fiorino olandese .	541,565
Franco belga .	29,790
Lira sterlina .	2377,550
Lira irlandese	1879,625
Corona danese .	168,020
E.C.U. .	1369,560
Dollaro canadese	1287,900
Yen giapponese .	6,774
Franco svizzero .	747,790
Scellino austriaco .	86,346
Corona norvegese .	216,655
Corona svedese .	203,535
FIM	280,670
Escudo portoghese	12,650
Peseta spagnola .	10,462

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 13 ottobre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1581,300	1581,300	—	1581,300	1581,75	1581,25	1581,200	1581,300	1581,300	1581,30
Marco germanico	607,690	607,690	—	607,690	607,65	607,57	607,460	607,690	607,690	607,69
Franco francese	198,570	198,570	—	198,570	198,75	198,58	198,590	198,570	198,570	198,57
Fiorino olandese	542,210	542,210	—	542,210	542,10	542,19	542,180	542,210	542,210	542,21
Franco belga	29,863	29,863	—	29,863	29,87	29,86	29,867	29,863	29,863	29,86
Lira sterlina	2376,300	2376,300	—	2376,300	2378,25	2376,15	2376 —	2376,300	2376,300	2376,30
Lira irlandese	1883,300	1883,300	—	1883,300	1883,50	1882,90	1882,500	1883,300	1883,300	—
Corona danese	168,160	168,160	—	168,160	168,10	168,18	168,200	168,160	168,160	168,16
E.C.U.	1370,070	1370,070	—	1370,070	1369,56	1370 —	1370,070	1370,070	1370,070	1370,07
Dollaro canadese	1283,400	1283,400	—	1283,400	1283,75	1283,32	1283,250	1283,400	1283,400	1283,40
Yen giapponese	6,791	6,791	—	6,791	6,792	6,79	6,790	6,791	6,791	6,79
Franco svizzero	748,790	748,790	—	748,790	749,30	748,89	749 —	748,790	748,790	748,79
Scellino austriaco	86,432	86,432	—	86,432	86,40	86,43	86,440	86,432	86,432	86,43
Corona norvegese	216,610	216,610	—	216,610	216,50	216,60	216,590	216,610	216,610	216,61
Corona svedese	203,290	203,290	—	203,290	203,30	203,28	203,270	203,290	203,290	203,29
FIM	280,750	280,750	—	280,750	280,65	280,77	280,800	280,750	280,750	—
Escudo portoghese	12,720	12,720	—	12,720	12,75	12,70	12,710	12,720	12,720	12,72
Peseta spagnola	10,438	10,438	—	10,438	10,44	10,43	10,441	10,438	10,438	10,43

Media dei titoli del 13 ottobre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	45,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	91,750
» 6 % » » 1970-85	89,150
» 6 % » » 1971-86	84,550
» 6 % » » 1972-87	79,500
» 9 % » » 1975-90	79,350
» 9 % » » 1976-91	79,800
» 10 % » » 1977-92	81 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	79,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	96,900
» » » 1-6-1981/86 16 %	97 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,900
» » » Ind. 1-11-1981/83	100 —
» » » » 1-12-1981/83	100,100
» » » » 1- 3-1981/84	100,650
» » » » 1- 4-1981/84	100,500
» » » » 1- 6-1981/84	100,050
» » » » 1- 1-1982/84	100,150
» » » » 1- 3-1982/84	100,050
» » » » 1- 5-1982/84	100,100
» » » » 1- 6-1982/84	100,050
» » » » 1- 7-1982/84	99,700
» » » » 1- 8-1982/84	99,675
» » » » 1- 9-1982/84	99,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1982/84	99,750
» » » » 1-11-1982/84	99,725
» » » » 1-12-1982/84	99,775
» » » » 1- 1-1983/85	99,250
» » » » 1- 2-1983/85	99,050
» » » » 1- 1-1982/86	100,150
» » » » 1- 3-1982/86	100,075
» » » » 1- 5-1982/86	99,975
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,075
» » » » 1- 8-1982/86	99,950
» » » » 1- 9-1982/86	99,775
» » » » 1-10-1982/86	99,850
» » » » 1-11-1982/86	99,625
» » » » 1-12-1982/86	99,125
» » » » 1- 1-1983/87	99,800
» » » » 1- 2-1983/87	99,725
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	98,900
» » » 12 % 1- 4-1984	98,200
» » » 18 % 1- 4-1984	100,750
» » » 12 % 1-10-1984	95,575
» » » 18 % 1- 1-1985	100,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,575
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	104,85
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 ottobre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1581,250
Marco germanico	607,575
Franco francese	198,580
Fiorino olandese	542,195
Franco belga	29,865
Lira sterlina	2376,150
Lira irlandese	1882,900
Corona danese	168,180
E.C.U.	1370,070
Dollaro canadese	1283,325
Yen giapponese	6,790
Franco svizzero	748,895
Scellino austriaco	86,436
Corona norvegese	216,600
Corona svedese	203,280
FIM	280,775
Escudo portoghese	12,715
Peseta spagnola	10,439

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° maggio 1985, al portatore

A norma del decreto ministeriale 20 aprile 1983 (art. 7), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1983, si rende noto che il 20 ottobre 1983 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 17 %, di scadenza 1° maggio 1985.

(5733)

Settima estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 10% - 1997 denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti ».

Si rende noto che il giorno 2 novembre 1983, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 43 serie non ancora ammortizzate, del prestito redimibile 10 % - 1997 denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti », emesso in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 964 e decreto ministeriale 11 novembre 1976.

Il giorno 3 novembre 1983, nella medesima sala ed alla stessa ora sara provveduto alla settima estrazione di due serie.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale.*

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1984.

(5769)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Vezzano Ligure, Landriano, Sant'Urbano, Felino, Castelbaldo, Travo, Budoia, Boara Pisani, Cremona, Toscolano Maderno e Soliera.

Con decreto 8 agosto 1983, n. 456, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito lungo l'argine del fiume Magra, in comune di Vezzano Ligure (La Spezia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 mappali 79 (mq 1.500) con entrostante fabbricato distinto con la particella 433; 80 (mq 810); 108 (mq 1.330); 110 (mq 940), di complessivi mq 4.580, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 2 agosto 1982, in scala 1:000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 8 agosto 1983, n. 1284, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo fiume Magra, segnato nel catasto del comune di Vezzano Ligure (La Spezia) al foglio n. 5, mappale 54, di complessivi mq 13.250 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 20 novembre 1981, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 giugno 1983, n. 974, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo fiume Lambro in comune di Landriano (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo l'uno prospiciente al mappale 5 del foglio 6 ed al mappale 76 del foglio 1 (are 34.40) e l'altro prospiciente al mappale 35 del foglio 6 ed al mappale 65 del foglio 1 (are 16.60) di complessive are 51.00 ed indicato con velatura in colore nella planimetria rilasciata il 31 agosto 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 8 agosto 1983, n. 976, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex scolo consorziale in comune di Sant'Urbano (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 36 mappali 157½, 214½, 215½, 179½, 198½ e 197½ di complessivi mq 748 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 6 luglio 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 5 agosto 1983, n. 1016, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo del torrente Boganza nel comune di Felino (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappali 64, 277, 184, 278, 279 di complessivi Ha 0.79.10 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 15 settembre 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 28 luglio 1983, n. 1022, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex canaletta demaniale in comune di Castelbaldo (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9 mappali 298½, 230½, 293½ di complessivi mq 355 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 27 luglio 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 28 luglio 1983, n. 1107, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo fiume Trebbia in comune di Travo (Piacenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 34 mappale 407 di Ha 1.08.00 ed indicato con velatura verde nella planimetria rilasciata il 5 maggio 1982 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 28 luglio 1983, n. 1282, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex pertinenza del torrente Artugna segnato nel catasto del comune di Budoia (Pordenone) al foglio n. 20 mappale 229 di Ha 0.79.30 ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 marzo 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 8 agosto 1983, n. 1291, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex canaletta, segnato nel catasto del comune di Boara Pisani (Padova) al foglio n. 12, mappale 96½ (mq 1870); foglio n. 17, mappale 3½ (mq 630) di complessivi mq 2500 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 31 gennaio 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, con allegata dimostrazione di frazionamento 8 gennaio 1982, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 8 agosto 1983, n. 1296, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex colonie Padane alla Cascina Bosconello, in comune di Cremona segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 106, mappali 35, 48 e 54 di complessivi Ha 25.10.20 ed indicati nella planimetria rilasciata il 21 febbraio 1983 in scala 1 : 4000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 8 agosto 1983, n. 2285/82, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, con porzione di fabbricato e di un terrazzo, in comune di Toscolano Maderno (Brescia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 23, mappali 4158, 4811, 4812, di complessivi mq 148,90 effettivi (catastali mq 160) ed indicati nella planimetria rilasciata il 25 settembre 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 28 luglio 1983, n. 2363/82, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Soliera (Modena) al foglio n. 47 mappale 96 di mq 2536 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 17 giugno 1982 in scala 1:000 dall'ufficio tecnico erariale di Modena, che fa parte integrante del citato decreto.

(5641)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Delega ai prefetti di Latina e di Salerno per la requisizione di appartamenti di proprietà privata. (Ordinanza n. 18/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, che attribuisce, anche in deroga alle norme vigenti, al Ministro per il coordinamento della protezione civile il compito di provvedere agli interventi per far fronte all'emergenza ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamità naturali;

Considerato che, a seguito dei noti fenomeni di bradisismo nell'area flegrea, è venuta a crearsi una situazione di pericolo incombente per la popolazione interessata dal fenomeno predetto;

Ravvisata l'indifferibilità e l'urgenza di intervenire per recare soccorso ed assistenza alla popolazione colpita dal fenomeno suindicato che, secondo quanto emerge dagli accertamenti tecnici deve lasciare la propria abitazione che ha subito danni rilevanti alle strutture;

Ritenuto che occorre procedere alla requisizione di appartamenti liberi di proprietà privata;

Ritenuto, inoltre, che il prefetto di Napoli ha rappresentato la insufficienza di alloggi requisibili sia nell'ambito della provincia di Napoli che in quello della provincia di Caserta, anche in relazione all'aggravamento del fenomeno bradisismico che ha provocato ulteriori gravi danni al patrimonio edilizio di Pozzuoli, facendo aumentare il numero dei nuclei familiari rimasti senza tetto;

Ravvisata la necessità di estendere ai prefetti di Latina e di Salerno la facoltà di procedere alle requisizioni;

Viste le proprie ordinanze n. 4 FPC e 6 FPC rispettivamente del 6 settembre 1983 e del 10 settembre 1983;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

Art. 1.

I prefetti di Latina e di Salerno, per le necessità indicate nelle premesse, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 marzo 1965, n. 2248, allegato *E*, e mediante l'emanazione di provvedimento motivato, possono provvedere alla requisizione, per un periodo non inferiore a sei mesi, di appartamenti di proprietà privata.

Art. 2.

Alla requisizione di cui al precedente articolo si applicano i criteri e le modalità stabilite con gli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'ordinanza n. 4 FPC in data 6 settembre 1983, di cui in premessa.

Art. 3.

I prefetti di Latina e di Salerno possono esercitare la facoltà di cui al precedente art. 1 su richiesta del prefetto di Napoli.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con i fondi che saranno posti a disposizione dei prefetti di Latina e di Salerno e su loro richiesta, mediante prelevamento dal fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(5738)

Delega al prefetto di Napoli per l'acquisto di immobili da destinare ai nuclei familiari rimasti senza tetto. (Ordinanza n. 20/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983 con la quale sono stati preordinati i primi interventi di soccorso in favore della popolazione colpita dal bradisismo e, tra l'altro, è stata conferita al prefetto di Napoli la delega per la requisizione degli alloggi di proprietà privata disponibili nei comuni viciniori;

Considerato che non è stato possibile reperire alloggi requisibili sufficienti nei quali sistemare, sia pure provvisoriamente la popolazione di Pozzuoli rimasta senza tetto;

Ritenuto che in alcuni comuni viciniori a Pozzuoli sono in corso di imminente completamento immobili che possono essere definitivamente acquisiti sistemando sia pure in parte dei nuclei familiari rimasti senza tetto a causa del bradisismo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Napoli è delegato all'acquisto di immobili privati disponibili nei comuni viciniori a quello di Pozzuoli da destinare ai nuclei familiari rimasti senza tetto in conseguenza del fenomeno bradisismico dell'area flegrea.

Gli immobili da acquistare, in via preferenziale, sono quelli costruiti da imprese di costruzione.

Art. 2.

Per il reperimento degli alloggi disponibili per la vendita, il prefetto di Napoli può prendere in considerazione qualsiasi offerta di vendita da chiunque proveniente.

Reperito l'immobile il prefetto, dopo le opportune intese con la parte contraente, lo sottopone alla valutazione dell'ufficio tecnico erariale ai fini della espressione del parere di congruità. L'ufficio tecnico erariale è tenuto ad esprimere il parere predetto nel termine massimo di quindici giorni dalla data della richiesta.

Art. 3.

Il prefetto, ricevuta la dichiarazione con la quale la parte si impegna alla vendita dell'immobile al prezzo ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Napoli, costituisce, mediante ordinativo di pagamento tratto sul fondo di contabilità di tesoreria appositamente istituito, un deposito provvisorio per l'importo corrispondente al prezzo ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale presso l'ufficio del registro di Napoli a disposizione dell'intendente di finanza e trasmette tutta la documentazione acquisita alla predetta intendenza.

La dichiarazione di vendita è irrevocabile per la parte che la sottoscrive.

Art. 4.

L'intendente di finanza, acquisita tutta la documentazione occorrente al trasferimento di proprietà dell'immobile, procede alla stipula del contratto con il venditore e, per il pagamento del prezzo relativo, preleva l'importo dal conto di deposito provvisorio appositamente acceso presso l'ufficio del registro competente.

L'intendente di finanza, in conformità alle disposizioni vigenti, provvede all'assunzione in carico negli appositi registri di consistenza dell'immobile acquistato.

Art. 5.

Gli immobili acquistati per le necessità connesse alle esigenze di cui alla presente ordinanza sono assegnati, a cura del sindaco, ai nuclei familiari interessati, inclusi in apposita graduatoria formata sulla base di bando di concorso con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione degli alloggi acquistati.

Qualora nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione a cura della prefettura della data di disponibilità dell'immobile il comune non abbia proceduto alle suindicate incombenze, la prefettura di Napoli provvederà in via sostitutiva con le modalità ritenute più opportune.

Sono esclusi dall'assegnazione di alloggi i nuclei familiari che siano proprietari di altra abitazione entro 30 km dalla cinta urbana del comune.

Art. 6.

L'intendenza di finanza, non può procedere alla vendita degli immobili acquistati per un periodo di dieci anni dalla data dell'acquisto.

Gli assegnatari sono esonerati dal pagamento del solo canone di locazione per i primi tre mesi a decorrere dalla data dell'assegnazione.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con i mezzi finanziari messi a disposizione del prefetto di Napoli dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e tratti dal Fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(5739)

Delega al prefetto di Napoli per la sistemazione in alberghi dei senza tetto. (Ordinanza n. 21/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1982 che ha preordinato le prime misure per recare soccorso ed assistenza alla popolazione colpita dal fenomeno di bradisismo dell'area flegrea;

Considerato che, a seguito dell'accentuarsi del fenomeno predetto è venuta a determinarsi una situazione assai pesante anche per i nuovi consistenti danni arrecati al patrimonio edilizio vetusto che ha provocato l'emissione di ulteriori ordinanze di sgombero creando un rilevante numero di senza tetto;

Ritenuto che non si ritiene opportuno provvedere al ricovero dei senza tetto in supporti abitativi precari, anche per l'imminenza della stagione invernale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Napoli provvede al ricovero della popolazione dell'area flegrea colpita dai noti fenomeni di bradisismo e rimasta senza tetto anche negli alberghi di Napoli e Caserta e rispettive province mediante la stipula di apposite convenzioni che possono prevedere il solo alloggio o il vitto e l'alloggio.

Per i nuclei familiari sistemati negli alberghi ubicati nell'ambito della provincia di Caserta, alla stipula delle convenzioni predette è delegato il prefetto di Caserta.

Art. 2.

Alla fine di ogni mese l'albergatore, sulla base delle effettive presenze dei nuclei ospitati negli alberghi, emette apposita fattura commerciale nella quale indica tutti gli elementi per la determinazione dell'importo dovutogli.

Il sindaco, dopo aver eseguito il controllo trasmette gli atti relativi alla prefettura, ivi compresa l'attestazione in ordine alla permanenza delle condizioni richieste per il ricovero alberghiero, per il pagamento dell'importo dovuto all'albergatore.

Art. 3.

La locale stazione dei carabinieri esegue accertamenti periodici, almeno settimanali, in ordine alla effettiva presenza dei senza tetto in albergo, redigendo appositi verbali di constatazione da unire alle fatture commerciali prodotte dagli albergatori.

In caso di riscontrata assenza del destinatario dell'assistenza alberghiera, debbono essere assunte a cura della stessa stazione dei carabinieri esaurienti informazioni in ordine ai motivi delle assenze. Tali informazioni sono trasmesse alla prefettura per i provvedimenti di competenza.

Art. 4.

La prefettura, verificata la regolarità degli atti, provvede al pagamento diretto all'albergatore in conformità a quanto previsto dalla convenzione indicata all'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza cederà a carico del fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, con le somme messe a disposizione del prefetto di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(5740)

Collocamento in aspettativa degli amministratori comunali di Pozzuoli. (Ordinanza n. 22/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983 con la quale sono state preordinate le prime misure per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nell'area flegrea;

Considerato che l'aggravamento del fenomeno bradisismico ha provocato l'emissione di oltre 2.000 ordinanze di sgombero che interessano circa 10.000 persone;

Considerato che il comune di Pozzuoli, per l'opera di assistenza alla popolazione rimaste senza tetto, ha dovuto mobilitare tutta la sua struttura richiedendo la presenza continua degli amministratori comunali;

Ravvisata l'opportunità di esonerare gli amministratori predetti dagli obblighi di servizio derivanti dallo *status* di lavoratori dipendenti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

Art. 1.

Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali di Pozzuoli, ove rivestano la qualifica di dipendenti pubblici o privati, possono essere collocati, per la durata di due mesi dalla data della presente ordinanza, in aspettativa.

Il collocamento in aspettativa è concesso a domanda da produrre al comune che adotta apposita deliberazione di giunta in merito all'accoglienza della stessa.

Copia dell'atto deliberativo deve, a cura del comune di Pozzuoli, essere inviato agli enti pubblici o alle aziende private datori di lavoro dei richiedenti, nonché alla prefettura di Napoli.

Art. 2.

Gli enti pubblici e le aziende private, ove richiesto dal proprio ordinamento, sono tenute ad emettere provvedimenti formali per il collocamento in aspettativa degli interessati.

Gli enti pubblici e le aziende private, su richiesta del comune di Pozzuoli, sono tenute ad esonerare dal servizio, con decorrenza dalla data della presente ordinanza, i propri dipendenti che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente articolo nelle more della formalizzazione delle loro posizioni.

Le aziende private possono chiedere al comune di Pozzuoli il rimborso delle somme anticipate al proprio dipendente durante il periodo di aspettativa ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali anticipati.

Nessun rimborso verrà disposto per i dipendenti pubblici.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza sarà a carico del fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, con le somme messe a disposizione del prefetto di Napoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(5741)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 20, dell'11 ottobre 1983, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali - Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sull'orticoltura industriale - Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studi di tecnica frutticola - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia - sezione di Brindisi;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studio per le cause di deperimento e metodi conservazione delle opere d'arte - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per la documentazione giuridica - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto sulla propagazione delle specie legnose - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi per la fisiologia dei mitocondri - Padova;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto italiano di idrobiologia - Pallanza;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto CNUCE - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto CNUCE - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto CNUCE - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di elaborazione dell'informazione - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica dell'atmosfera - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura - Arcetri (Firenze);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura - Arcetri (Firenze);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura - Arcetri (Firenze);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di agroselvicoltura - Porano (Terni).

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale - concorsi), n. 21, dell'11 ottobre 1983, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuori strada - Ferrara;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per i circuiti elettronici - Genova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per l'automazione navale - Genova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per l'automazione navale - Genova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio ingegneria dei sistemi per l'elaborazione dell'informazione - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studio sui calcolatori ibridi - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la pianificazione e gestione del territorio - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche elettromagnetismo e componenti elettronici - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche elettromagnetismo e componenti elettronici - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori - Napoli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la tecnica del freddo - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per ricerche di dinamica dei sistemi e bioingegneria - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per ricerche di dinamica dei sistemi e bioingegneria - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto sui gas ionizzanti - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di analisi dei sistemi ed informatica - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali - Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, **ad un posto** di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto del germoplasma - **Bari;**

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto del germoplasma - Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto biosintesi vegetali - Milano.

(5717)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (laboratorio di metabolismo e biochimica patologica).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis*;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, con il quale, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stata determinata in duecentocinquanta posti la nuova dotazione organica relativa al ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto con un aumento, nel ruolo in questione, di cinquantuno posti;

Considerato che un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo sopra citato, corrispondente a diciassette posti, va conferito, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale dell'Istituto predetto in possesso dei requisiti prescritti;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*b* allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto nel pronunciarsi sulle modalità di espletamento di diciassette pubblici concorsi, per titoli ed esami, a ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto medesimo ha espresso il parere di mettere a concorso ex art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 i suddetti diciassette posti di ricercatore ripartiti, come segue, tra i vari laboratori e servizi: batteriologia e micologia medica (tre posti), biologia cellulare (un posto), ematologia (un posto), epidemiologia e biostatistica (un posto), farmacologia (due posti), fisiopatologia di organo e di sistema (un posto), immunologia (un posto), metabolismo e biochimica patologica (un posto), tossicologia applicata (due posti), tossicologia comparata ed ecotossicologia (un posto), ultrastrutture (un posto), virologia (un posto) e servizio elaborazione dati (un posto);

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato nella citata seduta del 21 dicembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, **a due** posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità di cui un posto è riservato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale dell'Istituto medesimo in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 2.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di metabolismo e biochimica patologica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea in medicina e chirurgia o chimica o scienze biologiche conseguito in una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

C) Buona condotta;

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non superiore ad anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricerverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

cat. II: altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) fondamenti di biochimica patologica;

2) metodologie applicate alla biochimica patologica;

3) « traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese » oppure « sintesi, nella stessa lingua, di un brano di argomento scientifico in lingua inglese » (a scelta del candidato).

Prova pratica con relazione scritta su: tecniche di laboratorio attinenti alle prime due prove scritte.

Prova orale tecnica: le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 dicembre* 1983 *verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I concorrenti che, superata la prova orale tecnica, siano riservatari ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per beneficiare della riserva pre-

vista dal precedente art. 1, dovranno presentare un certificato di servizio, redatto nelle prescritte forme, che attesti tale loro posizione.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto il relativo invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Il posto riservato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 sarà attribuito a colui che, tra i riservatari, abbia riportato il più alto punteggio.

Il posto di cui al precedente comma che non sia conferibile a norma del comma medesimo sarà attribuito, secondo l'ordine di graduatoria, al candidato non riservatario risultato idoneo.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti messi a concorso nel caso in cui questi si renderanno disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificazione dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine utile di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego verranno corrisposti il trattamento economico, le competenze accessorie e le indennità dovuti a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1983
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 161

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (*a*) . . . . . . in . . . . (provincia di . . . . . .) c.a.p. . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (laboratorio di metabolismo e biochimica patologica).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni . . . . c.a.p. . . . . via . . . . n. . . numero telefonico . . . .

Data, ...

Firma (*f*) . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(5600)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (laboratorio di tossicologia applicata).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis*;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, con il quale, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stata determinata in duecentocinquanta posti la nuova dotazione organica relativa al ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto con un aumento, nel ruolo in questione, di cinquantuno posti;

Considerato che un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo sopra citato, corrispondente a diciassette posti, va conferito, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale dell'Istituto predetto in possesso dei requisiti prescritti;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*b* allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto nel pronunciarsi sulle modalità di espletamento di diciassette pubblici concorsi, per titoli ed esami, a ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto medesimo ha espresso il parere di mettere a concorso ex art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 i suddetti diciassette posti di ricercatore ripartiti, come segue, tra i vari laboratori e servizi: batteriologia e micologia medica (tre posti), biologia cellulare (un posto), ematologia (un posto), epidemiologia e biostatistica (un posto), farmacologia (due posti), fisiopatologia di organo e di sistema (un posto), immunologia (un posto), metabolismo e biochimica patologica (un posto), tossicologia applicata (due posti), tossicologia comparata ed ecotossicologia (un posto), ultrastrutture (un posto), virologia (un posto) e servizio elaborazione dati (un posto);

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato nella citata seduta del 21 dicembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità di cui due posti sono riservati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale dell'Istituto medesimo in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 2.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di tossicologia applicata.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea in chimica o chimica industriale o chimica e tecnologia farmaceutiche o farmacia o scienze biologiche conseguito in una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non superiore ad anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

cat. II: altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) chimica organica ed inorganica correlate alla tossicologia;

2) metodologie analitiche per la determinazione delle sostanze chimiche tossiche;

3) « traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese » oppure « sintesi, nella stessa lingua, di un brano di argomento scientifico in lingua inglese » (a scelta del candidato).

Prova pratica con relazione scritta su: tecniche di laboratorio attinenti alle prime due prove scritte;

Prova orale tecnica: le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 dicembre 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I concorrenti che, superata la prova orale tecnica, siano riservatari ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per beneficiare della riserva prevista dal precedente art. 1, dovranno presentare un certificato di servizio, redatto nelle prescritte forme, che attesti tale loro posizione.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto il relativo invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

I posti riservati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1077/1970 saranno attribuiti a coloro che, tra i riservatari, abbiano riportato il più alto punteggio.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno attribuiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati non riservatari risultati idonei.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti, tra quelli messi a concorso, che si renderanno eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificazione dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine utile di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego verranno corrisposti il trattamento economico, le competenze accessorie e l'indennità dovuti a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1983
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 11

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . nato a . (provincia di .) il . . e residente dal (*a*) . in (provincia di .) c.a.p. . . via . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (laboratorio di tossicologia applicata).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*) .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data . presso . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni . . c.a p. . via . . n. . . numero telefonico .

Data, .

Firma (*f*) .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(5601)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi pubblici a posti di assistente del ruolo amministrativo e di operatore del ruolo tecnico-professionale presso l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina bandisce un concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente del ruolo amministrativo.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, maturità classica e scientifica, geometra, abilitazione magistrale, segretario d'azienda, addetto alla segreteria d'azienda, contabile di azienda, addetto alla contabilità di azienda, addetto alle aziende di spedizione e trasporto, addetto agli uffici turistici, perito per il turismo, segretario d'amministrazione, analista contabile, operatore commerciale, tecnico delle attività alberghiere, operatore turistico, rilasciato dai licei classici o scientifici o da istituti magistrali e da istituti tecnici o professionali di Stato o legalmente riconosciuti.

Le domande dovranno pervenire all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, via Stradelli Guelfi, 23/*A* - 40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna), entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando gli interessati potranno rivolgersi all'Istituto stesso nella propria sede di Ozzano dell'Emilia (Bologna).

L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina bandisce un concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore del ruolo tecnico-professionale.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Le domande dovranno pervenire all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, via Stradelli Guelfi, 23/*A* - 40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna), entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando gli interessati potranno rivolgersi all'Istituto stesso nella propria sede di Ozzano dell'Emilia (Bologna).

L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina bandisce un concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico-professionale.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Le domande dovranno pervenire all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, via Stradelli Guelfi, 23/*A* - 40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna), entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando gli interessati potranno rivolgersi all'Istituto stesso nella propria sede di Ozzano dell'Emilia (Bologna).

L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina bandisce un concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico-professionale.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Le domande dovranno pervenire all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, via Stradelli Guelfi, 23/*A* - 40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna), entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando gli interessati potranno rivolgersi all'Istituto stesso nella propria sede di Ozzano dell'Emilia (Bologna).

(5726)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti per la prima qualifica del ruolo professionale (ramo attuariale).

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti per la prima qualifica del ruolo professionale (ramo attuariale), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (parte II) n. 65 dell'8 marzo 1983, avranno luogo in Roma nei giorni 10 e 11 novembre 1983, con inizio alle ore 7,45 presso la sede centrale dell'I.N.P.S., via Ciro il Grande n. 21, Eur.

(5751)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso riservato, per esami, a quarantasette posti di segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 16 dicembre 1982, con il quale è stato indetto il concorso riservato, per esami, a quarantasette posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti;

Visti i propri decreti in data 29 gennaio 1983 e 4 febbraio 1983 con i quali, rispettivamente, è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo e sostituito il prof. Duilio Luttazi, componente della commissione stessa con il prof. Francesco Maurizi, per sopravvenuti impegni di lavoro;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con il decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Vista la documentazione prodotta dai candidati collocati nella predetta graduatoria a parità di merito, ai fini delle preferenze di cui all'art. 5 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso riservato, per esami, a quarantasette posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 dicembre 1982:

1) Spagnoli Ferrari Claudia . . . punti 16,40
2) Dei Fiori Cannistrà Lina . . . » 15,85
3) Severi Giovanna . . . » 15,70
4) Valentini Gregorio . . . . punti 15,50
5) Faragò Vincenzo . . . . » 15,35
6) Ferri Leomporra Franca . . . . . . » 15,30
7) Ricciardi Bondi Bianca Aurora, orfana di guerra, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugata con 2 figli . . . . » 15,00
8) Mondello Mecocci Maria Luisa, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugata con 2 figli . . . . . » 15,00
9) Leoni Gabriella, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti » 14,925
10) Tinnirello Di Figlia Maria Concetta, coniugata . . . . » 14,925
11) Napolitani Maria Grazia . . . . . . » 14,70
12) Pulcini Anna Maria . . . . . . » 14,65
13) Casali Alfredo, figlio di invalido di guerra » 14,55
14) Boccafoglio Elisabetta . . . . . . » 14,55
15) Mammucari Roberto, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugato con 3 figli . . . . . . » 14,50
16) Bucci Fulciniti Maria, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugata con 2 figli . . . . . . » 14,50
17) Marata Giuseppe . . . . » 14,50
18) Cimini Santetti Rossana, figlia di invalido per servizio, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugata con 1 figlio . . . . » 14,40
19) Grimaldi Luigi, coniugato con 3 figli . . » 14,40
20) Femminella Rosella . . . . » 14,40
21) Di Pillo Dario, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugato con 1 figlio . . . . . . » 14,35
22) Simone Giuseppe . . . . » 14,35
23) Milardi Luisa, figlia di invalido di guerra e ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti . . . . . . » 14,30
24) Consoli Ottavi Maria Paola, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugata con 1 figlio . . . » 14,30
25) Paglione Pierina . . . . » 14,30
26) Serafini Paola, figlia di invalido civile di guerra di 1ª categoria e ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti . » 14,25
27) Giuliani Ferranti Angela Maria, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugata . . . . . » 14,25
28) Ambra Anna Maria . . . . » 14,25
29) Leoni Maria Grazia, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e nata l'8 dicembre 1947 . . . . . . » 14,20
30) Fraioli Fernanda, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e nata il 2 gennaio 1960 . . . . . . » 14,20
31) Canale Albina, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e nata il 27 agosto 1957 . . . . . . » 14,15
32) Mirti Anna Maria, nata il 30 marzo 1953 . » 14,15
33) Lippi Sergio . . . . » 14,10
34) Rufolo Federico, orfano di guerra e coniugato con 1 figlia . . . . » 14,05
35) Bonizi Maggi Stefania . . . . . . » 14,05
36) Pizzin Mario, invalido del lavoro, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugato con 2 figli . . » 13,95
37) Crispigni Massimo, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugato con 2 figli . . . . . . » 13,95
38) Calabresi Oriana, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugata con 1 figlia . . . . » 13,95
39) Vigliarolo Vinci Anna Maria . . . . » 13,90
40) Soderini Oleari Serenella . . . . » 13,875
41) Carini Claudio . . . . » 13,85
42) D'Amico Simonetta, figlia di invalido per servizio . . . . » 13,80
43) Abruzzetti Orlandi Rita, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti, coniugata con un figlio e nata il 19 settembre 1951 . . . . » 13,80

44) Gamberucci Giovanni, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti, coniugato con una figlia e nato il 19 settembre 1955 . punti 13,80

45) Boccardi Massa Rosanna, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti, coniugata con 2 figli e nata il 17 marzo 1942 » 13,75

46) Zambelli Gianfranco, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti, coniugato con 2 figli e nato il 9 aprile 1955 . » 13,75

47) Galli Elena, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugata » 13,75

48) Galasso Michele, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti » 13,75

49) Fiocca Patrizia . » 13,725

50) di Donato Adolfo, orfano di caduto per servizio, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugato con 1 figlio . » 13,70

51) Maida Maurizio, orfano di caduto per servizio . » 13,70

52) Morisco Maria Luisa » 13,70

53) Pepe Maria Flora » 13,675

54) De Rensis Rosamaria » 13,65

55) De Felici Fausto » 13,625

56) Nicosia Alessandro, equiparato orfano di guerra » 13,60

57) Vantaggio Pallante Anna Maria, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugata con 2 figli . » 13,60

58) Prontera Maria Ausilia Clorinda, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e nata il 14 giugno 1957 . » 13,60

59) Liguori Maurizio, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e nato il 15 giugno 1957 . » 13,60

60) Cutuli Liliana » 13,50

61) Panico Carlo » 13,45

62) Silverio Roberta, equiparata orfana di guerra » 13,40

63) Romano Giagnotti Rosina, ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti, coniugata con 1 figlio e nata il 25 febbraio 1955 . » 13,40

64) Lorenzi Fiori Santina, coniugata con 2 figli » 13,40

65) Iannice Napoleone, coniugato con 1 figlio, ha prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato e nato l'8 aprile 1944 . » 13,40

66) Mauta Maria, coniugata con 1 figlia e nata il 18 ottobre 1958 . » 13,40

67) Buccini Orietta . » 13,40

68) Borghesi Carla . » 13,35

69) Veloce Marco » 13,325

70) Vasapolli Silvia . » 13,20

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, i candidati:

1) Spagnoli Ferrari Claudia
2) Dei Fiori Cannistrà Lina
3) Severi Giovanna
4) Valentini Gregorio
5) Faragò Vincenzo
6) Ferri Leomporra Franca
7) Ricciardi Bondi Bianca Aurora
8) Mondello Mecocci Maria Luisa
9) Leoni Gabriella
10) Tinnirello Di Figlia Maria Concetta
11) Napolitani Maria Grazia
12) Pulcini Anna Maria
13) Casali Alfredo
14) Boccafoglio Elisabetta
15) Mammucari Roberto
16) Bucci Fulciniti Maria
17) Marata Giuseppe
18) Cimini Santetti Rossana
19) Grimaldi Luigi
20) Femminella Rosella
21) Di Pillo Dario
22) Simone Giuseppe
23) Milardi Luisa
24) Consoli Ottavi Maria Paola
25) Paglione Pierina
26) Serafini Paola
27) Giuliani Ferranti Angela Maria
28) Ambra Anna Maria
29) Leoni Maria Grazia
30) Fraioli Fernanda
31) Canale Albina
32) Mirti Anna Maria
33) Lippi Sergio
34) Rufolo Federico
35) Bonizi Maggi Stefania
36) Pizzin Mario
37) Crispigni Massimo
38) Calabresi Oriana
39) Vigliarolo Vinci Anna Maria
40) Soderini Oleari Serenella
41) Carini Claudio
42) D'Amico Simonetta
43) Abbruzzetti Orlandi Rita
44) Gamberucci Giovanni
45) Boccardi Massa Rosanna
46) Zambelli Gianfranco
47) Galli Elena

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Galasso Michele
2) Fiocca Patrizia
3) di Donato Adolfo
4) Maida Maurizio
5) Morisco Maria Luisa
6) Pepe Maria Flora
7) De Rensis Rosamaria
8) De Felici Fausto
9) Nicosia Alessandro
10) Vantaggio Pallante Anna Maria
11) Prontera Maria Ausilia Clorinda
12) Liguori Maurizio
13) Cutuli Liliana
14) Panico Carlo
15) Silverio Roberta
16) Romano Giagnotti Rosina
17) Lorenzi Fiori Santina
18) Iannice Napoleone
19) Mauta Maria
20) Buccini Orietta
21) Borghesi Carla
22) Veloce Marco
23) Vasapolli Silvia

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1983

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1983
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 280

(5728)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. **16**.

Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 16 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro e di loro consorzi, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

1) prestiti agevolati per investimenti in conto capitale o alternativamente contributi per l'abbattimento degli interessi sui prestiti concessi, ai sensi della presente legge, da istituti di credito o banche a valere sui loro fondi;

2) crediti di esercizio;

3) garanzie sussidiarie sui prestiti concessi, ai sensi della presente legge, da istituti di credito o banche a valere sui loro fondi.

Art. 2.

Fondo regionale

L'amministrazione regionale è autorizzata a costituire, a carico del proprio bilancio, presso uno o più istituti di credito o banche, un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti agevolati di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 1.

La gestione del fondo sarà definita con apposita convenzione stipulata tra l'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e gli istituti di credito o banche prescelti, previa deliberazione della giunta regionale.

Il fondo è alimentato dagli stanziamenti annuali disposti nel bilancio regionale.

Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite, nonché le indennità per l'istruttoria delle domande.

Art. 3.

Prestiti agevolati

A carico del fondo di cui al precedente articolo possono essere concessi prestiti agevolati per:

a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento dei locali necessari per l'esercizio delle attività, ivi compresi i magazzini e l'area occorrente;

b) l'acquisto di macchinari ed attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto per il personale ed attrezzature d'ufficio;

c) credito di esercizio.

Le spese per i fini di cui alle lettere *a*) e *b*) possono essere ammesse anche se sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda, purché entro il limite di sei mesi.

Art. 4.

Massimali per spese di investimento

I prestiti agevolati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo sono concessi a condizione che l'iniziativa sia ritenuta economicamente valida, fino ad un massimo dell'85 per cento della spesa ammissibile nel limite di 500 milioni di lire per singole cooperative e di 1.000 milioni di lire per loro consorzi.

I prestiti sono nuovamente concedibili, purché l'esposizione debitoria sia contenuta nel limite di cui al precedente comma.

Art. 5.

Particolare regime per ex cassa integrati

Onde favorire l'acquisto degli stabilimenti delle imprese fallite o in amministrazione controllata o in regime di concordato preventivo da parte di personalità già dipendente delle stesse imprese, allorquando la relativa cooperativa di produzione e lavoro sia costituita integralmente da soci che abbiano goduto, sino all'atto della costituzione della cooperativa, del trattamento di cassa integrazione guadagni per il settore industriale, i finanziamenti di cui all'art. 3, in deroga alla previsione di cui all'art. 4, possono giungere, ferma restando la condizione della validità tecnico-economica dell'iniziativa, al 100 per cento della spesa occorrente per l'acquisto degli stabilimenti di cui sopra.

Art. 6.

Credito di esercizio

Il credito di esercizio di cui alla lettera *c*) del precedente art. 3 è concesso fino ad un massimo di 200 milioni di lire.

Il credito di esercizio è nuovamente concedibile purché l'esposizione debitoria sia contenuta nel limite di cui al precedente comma.

Art. 7.

Abbattimento degli interessi sui prestiti

Per l'abbattimento degli interessi passivi gravanti sui prestiti concessi da istituti di credito o banche a valere su loro fondi, secondo le modalità della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere in misura tale che il tasso a carico del mutuatario sia pari a quello previsto nel successivo art. 8.

L'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli istituti di credito o banche interessati.

Art. 8.

Tassi di interesse

Il tasso di interesse per i prestiti ed il tasso di mora sono fissati nella misura pari a quella prevista per i mutui agevolati alle aziende artigiane dalla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, e relativo regolamento d'attuazione.

Art. 9.

Ammortamento

Il preammortamento e l'ammortamento dei prestiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 devono essere contenuti entro i termini massimi di seguito stabiliti:

1) per i prestiti di cui alla lettera *a*): 3 anni per il preammortamento e 12 anni per l'ammortamento;

2) per i prestiti di cui alla lettera *b*): 2 anni per il preammortamento e 5 anni per l'ammortamento.

Il termine di preammortamento e di ammortamento dei prestiti di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 è stabilito rispettivamente in dodici e trentasei mesi.

E' comunque ammessa l'estinzione anticipata del debito, a richiesta del mutuatario.

Art. 10.

Domande di prestito - Comitato di gestione - Ricorso

Le domande di prestito dovranno essere presentate agli istituti o alle banche convenzionati corredate dalla documentazione prescritta, copia della sola domanda è trasmessa, a cura dell'interessato, all'assessorato competente.

Sulle domande decide un comitato per ciascuno degli istituti di credito o delle banche convenzionati, presieduto dal direttore dell'istituto o della banca o da un suo sostituto e composto da:

a) un funzionario dell'assessorato regionale della cooperazione;

b) tre rappresentanti nominati dall'assessore della cooperazione su designazione delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo riconosciute giuridicamente ed operanti in Sardegna.

Avverso la reiezione od il parziale accoglimento delle domande di concessione del prestito è ammesso, nel termine di trenta giorni, ricorso all'assessore competente per la cooperazione, che decide con proprio decreto in via definitiva.

Art. 11.
Controllo

Il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e la destinazione delle somme prestate, ai fini della presente legge, spetta agli istituti o banche convenzionati.

In caso di accertata irregolarità o inadempienza da parte dei beneficiari dei prestiti nell'esatto impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, gli istituti o le banche convenzionati provvedono direttamente, nelle forme di legge, al recupero delle somme erogate, dandone immediata e preventiva notizia al comitato di cui all'art. 10.

Per giustificati motivi il comitato stesso ha facoltà di concedere dilazione, una sola volta ed al tasso di ammortamento, per un periodo massimo di diciotto mesi.

Art. 12.
Fondo per le garanzie sussidiarie e per il funzionamento del comitato

L'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del proprio bilancio, presso gli istituti di credito o le banche convenzionate, un apposito fondo per:

1) il funzionamento del comitato di cui all'art. 10;

2) la concessione di garanzie sussidiarie sui prestiti agevolati; tali garanzie non potranno superare il valore dell'85 per cento della spesa ammissibile ed il loro ammontare non potrà superare trenta volte la disponibilità del fondo.

Art. 13.
Divieto di cumulo

Non è consentito il cumulo delle agevolazioni di cui alla presente legge con analoghe provvidenze, per lo stesso oggetto, previste da altre leggi nazionali o regionali.

Art. 14.
Regolamento di attuazione

Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa, con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore della cooperazione, sentito il parere della commissione consiliare competente per materia.

Tale regolamento dovrà in particolare determinare:

a) le direttive, le ammissibilità, la documentazione, i criteri di priorità per l'istruttoria delle domande di prestito;

b) le modalità di erogazione dei prestiti e le garanzie a tutela degli stessi;

c) gli istituti di credito o le banche cui affidare l'istruttoria delle domande e la misura delle indennità di istruttoria.

Qualora lo richiedano le mutate condizioni economiche, con la medesima procedura di cui al primo comma del presente articolo, possono essere modificate le statuizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 8 e 9.

Art. 15.
Abrogazione leggi precedenti

La legge regionale 16 luglio 1952, n. 36, è abrogata; è altresì abrogato il punto *c*) del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.

Art. 16.
Norma transitoria

Per il primo anno di attuazione della presente legge sono ammesse ad istruttoria tutte le richieste di finanziamento a valere su spese effettuate anche oltre il limite retroattivo di mesi sei, di cui all'art. 3, purché effettuate dopo il 30 giugno 1982.

Art. 17.
Norma finanziaria

Le spese derivanti dalla presente legge, sono valutate in annue L. 1.250.000.000.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per il 1983 sono istituiti i seguenti capitoli:

(*Omissis*).

A favore dei suddetti capitoli è stornata la complessiva somma di L. 1.250.000.000 dal cap. 03017 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio e sono in corrispondenza ridotte rispettivamente di L. 250.000.000 e di L. 1.000.000.000 le riserve previste nelle voci 1) e 9) della tabella *B* allegata alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 12.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 10128 e 10129 del bilancio della Regione per il 1983 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 11 agosto 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. **17**.

Disposizioni transitorie per l'applicazione della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, recante: « Ordinamento della formazione professionale in Sardegna ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 16 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno formativo 1983-84, gli obiettivi generali della formazione professionale sono quelli approvati con la legge regionale 27 agosto 1982, n. 20.

Per l'anno formativo di cui al comma precedente, le procedure previste dalla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, operano in deroga ai termini per esse previsti.

Fino alla definitiva approvazione del piano annuale di formazione professionale 1983-84, l'amministrazione regionale è autorizzata a gestire in forma diretta o mediante la stipula di apposita convenzione con gli enti e organismi di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, le seguenti attività:

a) corsi di prosecuzione dei cicli già approvati negli anni precedenti;

b) corsi finalizzati inclusi in progetti presentati al Fondo sociale europeo, sempreché già ammessi al contributo comunitario.

Per il finanziamento delle attività di cui al punto *a*) del comma precedente vengono applicati i parametri in vigore per l'anno formativo 1982-83, salvo conguaglio ad avvenuta approvazione del piano annuale 1983-84.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 11 agosto 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. **18.**

Modifica all'art. 7 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, recante: « Ordinamento della formazione professionale in Sardegna ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 16 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, è sostituito dai seguenti:

« Ai componenti delle commissioni esaminatrici, di cui al presente articolo, sono attribuiti i compensi e le indennità seguenti:

1) una medaglia fissa di presenza giornaliera pari a lire 40.000 per il presidente della commissione e a L. 30.000 per tutti gli altri componenti;

2) un'indennità di trasferta di L. 15.000 al giorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sui mezzi di pubblico periodico servizio nel caso che i componenti le commissioni non risiedano abitualmente nel comune ove ha luogo la seduta;

3) in luogo del rimborso delle spese di viaggio di cui al punto precedente, una indennità per l'uso del proprio mezzo di trasporto, per chilometro, nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina « super » vigente alla data della missione.

Le relative spese graveranno sul fondo di cui all'art. 28.

Con decreto dell'assessore regionale del lavoro ed ai sensi dell'art. 34 del decreto del presidente della giunta regionale 20 marzo 1980, n. 23, saranno apportate all'interno del bilancio del fondo, per la formazione professionale per l'anno 1983 le necessarie variazioni ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 11 agosto 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. **19.**

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, recante: « Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura sarda ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 16 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:

« In deroga al disposto del precedente comma, i primi comitati comprensoriali agricoli — dei quali fanno parte soltanto membri designati — durano in carica fino al 31 dicembre 1983 ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Funge da segretario del comitato comprensoriale agricolo un dipendente degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o dell'Ente di sviluppo (ETFAS), designato dall'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale ».

Il quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, è soppresso.

Art. 3.

Il primo comma, lettera *e*), dell'art. 18 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:

« *e*) da quattro imprenditori iscritti all'albo designati dalle organizzazioni professionali agricole di categoria maggiormente rappresentative in sede nazionale ».

Art. 4.

Il secondo e sesto comma dell'art. 17 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« I comitati comprensoriali agricoli decidono in ordine alle domande di iscrizione entro trenta giorni dal termine di cui al primo comma. Se i comitati non si pronunciano entro il predetto termine, le domande di iscrizione si intendono accolte a tutti gli effetti ».

« Le decisioni adottate dai comitati comprensoriali agricoli sono comunicate entro dieci giorni agli interessati e all'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, per i conseguenti adempimenti relativi alla tenuta dell'albo. Entro lo stesso termine sono comunicate le domande che, ai sensi del precedente secondo comma, si intendono accolte per decorrenza di termini ».

Art. 5.

Il quarto e il sesto comma dell'art. 42 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, sono, rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« L'indennità compensativa può essere erogata solo se la SAU (superficie agraria utilizzata) dei fondi condotti dal richiedente non è inferiore ad ettari 2 e il beneficiario è imprenditore agricolo a titolo principale ».

« Nel caso di cooperative e forme associate di gestione, il limite minimo di 2 ettari deve risultare dal rapporto medio tra la SAU (superf. utilizzata) complessiva delle aziende associate ed il numero dei soci che prestano attività lavorativa nei fondi condotti in comune ».

Art. 6.

L'art. 43 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:

« *Misura dell'indennità compensativa.* — Sia nelle zone di montagna che nelle zone svantaggiate l'indennità compensativa è concessa in funzione del numero di capi bovini ed equini, nonché di pecore e capre, allevati durante l'intera annata agraria, convertiti in UBA (unità di bestiame adulto) sulla base della seguente tabella di conversione:

bovini ed equini con più di due anni = 1,00 UBA;

bovini ed equini da sei mesi a due anni = 0,60 UBA;

pecore ed arieti, capre e becchi = 0,15 UBA.

L'importo dell'indennità per UBA (unità di bestiame adulto) viene determinato tenendo conto anche delle eventuali porzioni di UBA (unità di bestiame adulto) risultanti dal predetto calcolo di conversione per gli animali realmente allevati, secondo i seguenti scaglioni:

a) quando l'azienda è sita in zona di montagna:

85 ECU per ogni UBA, da 0,60 fino a 10 UBA;

65 ECU per ogni UBA, da 10,05 fino a 20 UBA;

50 ECU per ogni UBA, da 20,05 fino a 30 UBA;

b) quando l'azienda è sita in zona svantaggiata:

67 ECU per ogni UBA, da 0,60 fino a 10 UBA;

52 ECU per ogni UBA, da 10,05 fino a 20 UBA;

39 ECU per ogni UBA, da 20,05 fino a 30 UBA.

L'importo complessivo dell'indennità concedibile per gli allevamenti di bestiame non può essere superiore sia nelle zone di montagna che nelle zone svantaggiate a 85 ECU (unità di conto europea) per ettaro di SAU (superficie agraria utilizzata) foraggera a disposizione dell'impresa agricola od agro-pastorale, singola od associata in tali zone.

Per le aziende site nelle zone di montagna, l'indennità compensativa può essere — sia in parte che interamente (quando le medesime non allevano il suddetto tipo di bestiame) — calcolata e concessa anche per ettaro di SAU (superficie agraria utilizzata) coltivata, con esclusione delle superfici destinate alla produzione di frumento, di foraggi e cereali foraggeri, nonché di quelle destinate alla coltivazione intensiva di pereti, meleti e pescheti, superiori a ettari 0,50.

In tal caso l'importo dell'indennità per ettaro viene determinato tenendo conto anche delle eventuali aree coltivate, arrotondate alla decina, secondo i seguenti scaglioni:

85 ECU per ettaro, da 0,50 ettari di SAU coltivata fino a 10 ettari;

65 ECU per ettaro, da 10,05 ettari di SAU coltivata fino a 20 ettari;

50 ECU per ettaro, da 20,05 ettari di SAU coltivata fino a 30 ettari.

Gli importi in ECU previsti dal presente articolo potranno essere modificati con la procedura prevista dall'art. 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, nel rispetto della proporzione esistente tra i vari scaglioni, qualora dovessero intervenire delle variazioni ai limiti fissati dalla normativa comunitaria.

In ogni caso, tuttavia, l'importo complessivo dell'indennità compensativa concedibile annualmente per singola impresa — sia quando essa è richiesta solo per le UBA (unità di bestiame adulto) allevate, sia quando è richiesta (come è consentito nelle zone di montagna) o per la sola SAU (superficie agraria utilizzata) coltivata o in forma mista per entrambe le due possibilità — non può essere superiore a 1300 unità di conto europee nelle zone di montagna ed a 1100 unità di conto europee nelle zone svantaggiate. Tali importi annuali massimi, invece, possono essere superati per le cooperative, per le società di persone e per le comunità familiari ».

Art. 7.

L'art. 44 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, è così modificato:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le domande presentate ai sensi del primo comma sono valide per tutto il quinquennio di durata della concessione; qualora nel corso del quinquennio dovessero intervenire delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda tali variazioni devono essere documentate entro il successivo 31 agosto »;

b) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

« Le comunità montane e gli organismi comprensoriali possono delegare ai comuni nei quali sono site in prevalenza le aziende, tutte le competenze loro attribuite dal presente articolo in merito all'erogazione dell'indennità compensativa ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 45 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Per la realizzazione, nelle zone di montagna e nelle zone agricole svantaggiate, di cui al secondo comma del precedente art. 4, degli investimenti collettivi di carattere zootecnico elencati all'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, è concesso un contributo in conto capitale, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi previsti dalla lettera *a*) del suddetto art. 12, terzo comma, e del 75% della spesa ritenuta ammissibile, per tutti gli altri interventi a totale carico dei fondi amministrati dalla Regione e provenienti dagli stanziamenti di cui all'art. 15, lettera *c*), della stessa legge 10 maggio 1976, n. 352 ».

Art. 9.

Le modifiche di cui agli articoli 1, 5 e 6 si applicano a decorrere dall'esercizio 1981, mentre quella prevista dall'art. 7 si applica a partire dall'esercizio 1980.

Gli imprenditori agricoli a titolo principale, non coltivatori diretti che non hanno presentato domanda di concessione della indennità compensativa, perché non in possesso dei requisiti necessari ai sensi della normativa precedente, possono provvedervi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 11 agosto 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. 20.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, concernente: « Interventi della Regione per il diritto allo studio e la scuola a pieno tempo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 16 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli stanziamenti autorizzati dall'art. 10, primo comma, della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, possono essere utilizzati anche per l'acquisto di immobili già realizzati da adibire a case dello studente e per la ristrutturazione e l'adattamento di questi, ovvero ancora per l'acquisto di singoli appartamenti, purché venga garantita per non meno di vent'anni la destinazione ad alloggio di studenti fuori sede.

Gli stanziamenti di cui al precedente comma vengono concessi dalla Regione alle opere universitarie.

All'acquisto di immobili si provvederà previo avviso pubblico sugli organi di informazione di maggiore diffusione regionale contenente le modalità di presentazione delle offerte.

Alla valutazione delle offerte provvederà con parere di idoneità, anche in relazione ai criteri funzionali all'uopo richiesti, una commissione composta da cinque membri di cui due in rappresentanza del consiglio di amministrazione dell'opera universitaria e tre nominati dalla Regione.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 11 agosto 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. **21.**

Approvazione dello statuto della IX comunità montana denominata « Del Nuorese ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 16 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della IX comunità montana denominata « Del Nuorese ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 11 agosto 1983

ROJCH

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. **22.**

Approvazione dello statuto della IV comunità montana denominata « Riviera di Gallura ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 16 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è approvato l'allegato statuto della IV comunità montana denominata « Riviera di Gallura ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 11 agosto 1983

ROJCH

(*Omissis*).

(5421)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.